



## COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO - c.a.p. 24045 - Piazza Roma n. 1 - Tel. 0363 688601 - Fax 0363 398774 - P. IVA 00294190160

Prot 10388

Registro Ordinanze n. 38/2023

# ORDINANZA

**Oggetto:** PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA *Aedes albopictus* (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023

**Premesso:**

- ✓ che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;
- ✓ che, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes Albopitus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;
- ✓ che la zanzara tigre, per le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto e la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;
- ✓ che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 3/10/2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;
- ✓ che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante.

**Vista** la proposta dell'ATS della Provincia di Bergamo, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 29/06/2023 prot.n. 9690 che invita ad assumere idonei provvedimenti.

**Ritenendo** indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

**Visto** l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - RD 27.7.1934, n. 1265;

**Visto** l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000;

**Viste** le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

**Visto** il Regolamento Locale d'Igiene;

**Visto** la nota della Regione Lombardia del 15.03.2016 prot. G1.2016.0009198;

**Vista** la Legge 24.11.1981, n. 689;

### ORDINA

**NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:**

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc..);
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI\* i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc...).
- TRATTARE CON PRODOTTI ADULTICIDI (con la manifesta presenza di zanzare), le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo).

\* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico.

**ORDINA ALTRESI'**

- **ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**
  - stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
  - ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
  - provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.
- **a tutti i conduttori di orti, di:**
  - eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
  - sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
  - chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie strette gli eventuali serbatoi d'acqua;
- **ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;**
- **ai responsabili dei cantieri, di:**
  - evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  - sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d'acqua;
  - provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- **all'interno dei cimiteri,** qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

#### **AVVERTE**

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

#### **DISPONE**

- è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio, sul sito web e sui canali social del Comune di Fara Gera d'Adda, per tutto il tempo di validità del provvedimento;

#### **DISPONE ALTRESI'**

- che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.